



Decreto n. 207 del 20 SET.2006

OGGETTO: Stagione venatoria 2006-2007. Aree di rispetto già istituite ai sensi dell'art.21, c.13 della L.R. n. 50/93 e decadute ai sensi della DGR n. 2556 del 13.09.2005. Istituzione del divieto dell'esercizio venatorio per ragioni connesse alla consistenza faunistica (*art.17, comma 1 della L.R. n. 50/93*) nelle aree di rispetto decadute che si prevede di assoggettare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria, ai regimi di cui agli articoli 10 (*oasi di protezione*), 11 (*zone di ripopolamento e cattura*) e 13 (*centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale*) della L.R. n. 50/93.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATA la DGR n. 2556 del 13.09.2005 avente per oggetto "Decisione del Consiglio di Stato n. 2046/2005, favorevole alla Regione Veneto, avente per oggetto il provvedimento di Giunta Regionale n. 3598 dell'8.10.1998 "Piano faunistico-venatorio regionale: approvazione di modifiche non incidenti sui criteri informativi (*art. 8, comma 6 della Legge regionale n.50/1993*)";

DATO ATTO che, in virtù della richiamata DGR n. 2556 del 13.09.2005, le aree di rispetto di cui all'art. 21, comma tredicesimo della L.R. n. 50/93 istituite precedentemente all'1.01.2005 e non conformi alle disposizioni della DGR n. 3598 del 6.10.1998 debbono considerarsi decadute a far data dall'1.02.2006;

DATO ATTO che, sempre in virtù della DGR n. 2556 del 13.09.2005, le aree di rispetto di cui all'art.21, comma tredicesimo della L.R. n. 50/93 istituite a far data dall'1.01.2005 e non conformi alle disposizioni della DGR n. 3598 del 6.10.1998 debbono considerarsi decadute a far data dall'ottavo giorno successivo alla data di pubblicazione della più volte richiamata DGR n. 2556 del 13.09.2005;

DATO ATTO delle segnalazioni formulate da parte delle Province in ordine al permanere, in più aree di rispetto decadute, di significative componenti faunistiche di interesse venatorio, componenti che le Province medesime prevedono di gestire, in vigenza del nuovo assetto pianificatorio, sulla base di una trasformazione delle superfici interessate in oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (*di cui rispettivamente agli articoli 10, 11 e 13 della L.R. n. 50/93*);

PRESO ATTO dell'indirizzo formulato dalle Province nel corso della riunione tenutasi presso l'Amministrazione regionale in data 29.08.2006 volto alla salvaguardia delle citate componenti faunistiche per il tramite dell'introduzione del divieto dell'attività venatoria nelle more dell'attivazione degli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria (*Piani faunistico-venatori provinciali; Piano faunistico-venatorio regionale*);

PRESO ATTO del mandato conferitogli dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2713 del 12.09.2006 per l'emanazione, ai sensi e per i fini di cui all'art. 17 della L.R. n. 50/93, di un decreto che disponga per la stagione 2006/2007 il divieto di esercizio venatorio nelle superfici già destinate ad aree di rispetto ai sensi dell'art. 21, c. 13 della L.R. n. 50/93, decadute nei termini di cui alla DGR 2556 del 13.09.05, per le quali sia prevista la trasformazione in oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (*di cui agli articoli 10, 11 e 13 della L.R. n. 50/93*) secondo i contenuti dispositivi recati dalla cartografia facente parte integrante del Piano

faunistico-venatorio regionale 2007-2012 licenziato dalla IV Commissione Consiliare in data 18 luglio 2006;

VISTO l'art. 17 della L.R. n. 50/93, che conferisce al Presidente della Giunta Regionale, tra l'altro, la facoltà di vietare l'esercizio venatorio in determinate località per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica;

SU CONFORME proposta dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA

1. per le motivazioni esposte in premessa è disposto, per la stagione venatoria 2006/2007, il divieto di esercizio venatorio nelle superfici già destinate ad aree di rispetto ai sensi dell'art. 21, c.13 della L.R. n. 50/93, decadute nei termini di cui alla DGR 2556 del 13.09.2005, per le quali sia prevista la trasformazione in oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (di cui agli articoli 10, 11 e 13 della L.R. n. 50/93) secondo i contenuti dispositivi recati dalla cartografia facente parte del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 licenziato dalla IV Commissione Consiliare in data 18 luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sarà trasmesso, per quanto di competenza, alle Amministrazioni provinciali ed alle Associazioni Venatorie Regionali riconosciute.

Venezia, **12 SET. 2006**

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Luca Zain
(FIRMATO)

